

Codice DB2000

D.D. 6 dicembre 2010, n. 1016

**Approvazione dello schema di accordo fra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per le attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di "Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio". Individuazione dell'ASL TO5 per il coordinamento e la realizzazione del progetto.**

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. reca «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»;
- il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. reca «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concerne «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;
- l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorità nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, reca «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)»;
- la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici in particolare gli allegati II e IV colonne 2, 3 e 4;
- la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i. reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici»;
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, armonizza le disposizioni già esistenti in materia di prodotti cosmetici;
- il DPR 7 settembre 2010, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2010, reca la nomina a Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della Salute del dott. Fabrizio Oleari;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 reca «nuove norme in materia di diritto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in particolare all'articolo 15;
- la risoluzione ResAP(2008)1 del Consiglio d'Europa del 20 febbraio 2008 definisce i requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Socio Sanitario 2007-2010 (PSSR), approvato con DCR n. 137-40212 del 24.10.2007, prevede che gli interventi di prevenzione siano orientati secondo azioni organizzate in programmi regionali di promozione e prevenzione, da attuare attraverso l'identificazione e la rimozione dei fattori di rischio da analizzare sulla base degli elementi scientifici disponibili;
- il medesimo Piano inserisce, tra gli obiettivi della prevenzione, la salute e sicurezza negli ambienti di vita, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi in tali ambienti, alla sorveglianza epidemiologica, alla programmazione di interventi di sorveglianza e controllo dei fattori nocivi.

Considerato che:

- la Regione Piemonte, dalla fine degli anni '90 ha sviluppato interessi e competenze in materia di vigilanza sui prodotti cosmetici in relazione ai molteplici controlli effettuati sugli stessi dalle ASL in fase di produzione, di confezionamento, di importazione e di vendita affidando le analisi chimiche ai laboratori dell'ARPA;
- in relazione agli inchiostri utilizzati nei laboratori di tatuaggio, la carenza di informazioni sulla composizione chimica e sulla evoluzione microbiologica nel tempo ha dato spunto per lo studio e la realizzazione tra il 2006 ed i primi mesi del 2010, di un progetto sperimentale regionale di "Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti utilizzati nei laboratori di tatuaggio". Tale progetto, che prevedeva tra le diverse azioni, l'attivazione di un'indagine conoscitiva, ha consentito di fornire indicazioni sulla eventuale tossicità dei prodotti maggiormente in uso e reperibili sul mercato;
- in fase successiva, in base alle risultanze degli studi condotti e in accordo con il Ministero della Salute, sono state effettuate analisi su campioni di prodotti prelevati fiscalmente, che hanno evidenziato notevoli criticità nella composizione chimica dei pigmenti campionati ed analizzati e la conseguente non conformità ad alcune risoluzioni redatte in materia dal Consiglio Europeo;
- la Regione Piemonte, sia nel campo dei cosmetici che in quello dei prodotti per il tatuaggio, oggi è quindi riconosciuta come riferimento nazionale per il controllo e la valutazione della tossicità dei prodotti, stante le significative esperienze maturate in tali ambiti, che hanno consentito di fornire contributi anche alle Autorità centrali per contrastare la diffusione sul territorio di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle normative europee di settore;
- nel settore cosmetico le attività di controllo in campo chimico e microbiologico sono consolidate da diversi anni e si concentrano sul controllo a livello regionale, ma sempre più spesso diventa indispensabile una funzione di raccordo con il Ministero per una verifica della filiera produttiva nazionale ed estera, con organizzazione di controlli sulla produzione, sulla distribuzione, e sull'importazione;
- occorre consolidare le attività svolte e gettare le basi per lo sviluppo e l'approfondimento di aspetti non ancora totalmente esplorati nell'ambito dei prodotti cosmetici che vedono una sempre crescente penetrazione dai mercati extra UE;
- a tal fine, il Ministero della Salute, considerate le esperienze maturate dalla Regione Piemonte, ritiene utile avvalersi della collaborazione della medesima per la realizzazione del progetto recante "Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio" e, conseguentemente, ha disciplinato gli aspetti operativi e finanziari di tale collaborazione mediante la definizione di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Ritenuto necessario:

- garantire una fattiva collaborazione con il Ministero della Salute che consenta la realizzazione di azioni che possano avere utili ricadute anche nei confronti di altre regioni e il reperimento delle conseguenti risorse necessarie;

- individuare, tra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dall'accordo, l'ASL TO5 per il coordinamento e la realizzazione delle azioni stesse, stante l'esperienza precedentemente maturata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di tale ASL, nell'ambito delle problematiche relative ai prodotti cosmetici ed a quelli impiegati nei laboratori di tatuaggio.

Preso atto:

- che le spese per la realizzazione dell'accordo, pari a € 40.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

vista la L. n. 713 dell'11/10/1986;

vista la L. n. 241 del 7/8/1990;

vista la L. n. 46 del 6/4/2007;

visto il D.Lgs. n. 52 del 3/2/1997;

visto il D.Lgs. n. 65 del 14/3/2003;

visto il Decreto Ministeriale del 22/11/2007;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008;

visto il PSSR 2007-2010;

#### *determina*

- di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Piemonte nonché i relativi allegati, inerenti le attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di “Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio” (Allegato A);

- di prendere atto che le spese per la realizzazione dell'accordo, pari a € 40.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte, da iscriverne su apposito capitolo di bilancio;

- di dare applicazione ai contenuti dell'accordo e del relativo progetto nonché di procedere ai relativi impegni di spesa, mediante successivi provvedimenti;

- di affidare all'ASL TO5 il coordinamento e la realizzazione del progetto “Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio”.

L'Allegato A è parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR 8/R/2002.

Il Direttore  
Paolo Monferino